

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 215:
Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469: assistenza e beneficenza pubblica.

(In G.U. 18 maggio 1981, n. 134; in B.U. 14 luglio 1981, n. 35, suppl. ord.)

Art. 1. - Nelle funzioni amministrative di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, si intendono comprese le attività relative:

- a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- b) all'assistenza post-penitenziaria;
- c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile.

Art. 2. - Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato concernenti gli interventi di protezione sociale di cui agli artt. 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono esercitate per il rispettivo territorio dalle Province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469.

Alla lettera b) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, è soppressa la frase «e delle persone di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75».

